

	COMUNE DI SOMMATINO <i>Città delle Zolfare</i> Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta	 MEMORIA, CULTURA, QUALITÀ DELLA VITA COMUNE DI SOMMATINO CITTÀ DELLE ZOLFARE
---	--	--

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Preg.mi
Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Tartaglia

Presidente del Consiglio
Dott.ssa Rosalba Sanfilippo

e p.c. Sindaco
Ins. Salvatore Letizia

Oggetto: Richiesta relazione debiti OSL esclusi dalla liquidazione di cui all'allegato B del D.M. prot. 55340 del 23.04.2026 – RISCONTRO.

In esito alla nota prot. n. 6789 del 04.06.2026 ed in merito ai debiti esclusi dalla liquidazione di cui all'allegato B al Decreto Ministeriale prot. n. 55340 del 23.04.2026 si relaziona qui di seguito, per quanto di propria competenza e, segnatamente:

In ordine al progressivo 102 avente ad oggetto anticipazione di liquidità Cassa DD.PP. 336151,34 esclusa con la motivazione" *Obbligazione non di competenza della gestione liquidatoria*" si fa espresso rimando alla documentazione che si allega alla presente con la quale questo Ente ha provveduto ad incardinare azione legale per accertare l'illegittimità delle deliberazioni OSL n. 11/2024 e n. 12/2024, 13/2024 del 13.09.2024 secondo le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto contenute nei seguenti atti:

- deliberazione n. 13 del 13/09/2024 con la quale l'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) del Comune di Sommatino dichiarava l'inammissibilità della istanza di ammissione al passivo da parte del Comune di Sommatino registrata al n. 103 (OSL), con la seguente motivazione: "l'art. 255, comma 10, del d.lgs. n° 267/2000, come integrato dall'art. 1, comma 789 della legge n° 197/2022, che per completezza di seguito si riporta; ".. *Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020. n. 77. E. successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili,..*"

- la deliberazione G.C. n. 54 del 25.10.2024 con la quale si autorizzava il Sindaco ad incardinare azione legale per accertare l'illegittimità delle deliberazioni OSL n. 11/2024 e n. 12/2024, 13/2024 del 13.09.2024 secondo le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto evidenziate e si dava mandato al Responsabile E.Q. del Settore Amministrativo di adottare tutti gli atti gestionali conseguenti ivi compreso l'impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico che regola i rapporti con il professionista designato;
- la determinazione del responsabile dell'area affari generali, risorse umane P.O. n. 1 – n. 22 del 31.10.2024 con la quale si incaricava e si dava mandato all'Avv. **Stefano Polizzotto** per l'assistenza legale e la rappresentanza dell'Ente al fine di proporre ricorso innanzi al T.A.R. Palermo avverso le Deliberazioni dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) n. 11, n. 12 e n. 13 del 13.09.2024;
- il ricorso innanzi al T.A.R. di Palermo (Giudizio R.G. n. 1608/2024) relativo all'impugnazione della deliberazione OSL n. 13 del 13.09.2024 con il quale si chiedeva di dichiarare l'illegittimità della predetta ed il conseguente annullamento al fine di non arrecare danni all'Ente;
- la sentenza del T.A.R. Palermo, Sez. IV, n. 1337 del 19.06.2025, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto nel giudizio R.G. n. 1608/2025 sull'assunto che al caso di specie risulta applicabile la riforma dell'art 255 comma 10 del D. Lgs 267/2000 ad opera dell'art. 1 comma 789 della L. 197/2022, che esclude la competenza dell'OSL per i debiti connessi ad anticipazioni di liquidità.
- Tale nuova norma, a differenza della precedente legislazione, sottrae alla gestione liquidatoria i debiti contratti per anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti e pertanto non ammissibili alla massa passiva dell'Ente.
- In buona sostanza, con tale erronea impostazione, di cui alla citata sentenza, si afferma che le regole del gioco possono essere cambiate nel corso del procedimento con grave violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento poiché risulterebbero ammissibili alla massa passiva le medesime istanze concluse prima della riforma mentre non risulterebbero ammissibili quelle ancora non definite al momento della riforma benchè avanzate in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma e dunque per cause non imputabili al richiedente ma al ritardo della stessa Commissione Straordinaria di liquidazione nella definizione dell'istanza.
- Tale assunto appare, pertanto, prima facie meritevole di censura, in quanto contrario alle regole del c.d. "ius superveniens" e del principio giuridico "*tempus regit actum*" atteso che l'istanza di ammissione alla massa passiva da parte del Comune di Sommatino è stata assunta al protocollo comunale nel 2018 ed a tale data si è cristallizzato il diritto dell'Ente all'ammissione alla massa passiva fondata sulla norma al tempo vigente e cioè l'art 255 comma 10 del D. Lgs 267/2000 prima della modifica del 2022.
- alla luce di quanto sopra, con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 05.11.2025 è stato conferito mandato ad un professionista legale per proporre ricorso in appello innanzi al C.G.A. avverso la sentenza n. 1337 del 19.06.2025 resa dal T.A.R. Palermo, sez. IV al fine di

ottenere la riforma della predetta sentenza, il cui giudizio a tutt'oggi risulta essere pendente dinanzi al CGA di Palermo al numero Reg. Ric. 143/2026.

- In ultimo con mail del 19.06.2026 il predetto legale ha notiziato questo Ente sull'eventuale contenzioso da intraprendere per la tutela dell'Ente, nella considerazione che l'attività stragiudiziale posta in essere dal Comune nei confronti di Montepaschi, non ha sortito effetti.

In ordine al progressivo 102 avente ad oggetto anticipazione di tesoreria di €. 1.430.124,69 esclusa con la motivazione " *Accertata pregressa estinzione dell'obbligazione*" si fa espresso rimando alla documentazione che si allega, specificando che:

All'epoca della dichiarazione di dissesto era già vigente una espressa deroga all'articolo 1, comma 457, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che tuttora prevede: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione".

Tale disposizione derogatoria, oltre ad essere entrata in vigore anteriormente rispetto sia alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Sommatino, sia alla richiesta di ammissione alla massa passiva inoltrata dal Comune all'O.S.L. per le anticipazioni di cassa, è comunque ancora vigente nella pendenza dei procedimenti di liquidazione gestito dall'O.S.L. e non ancora conclusi; pertanto, non possono sorgere dubbi circa la sua applicabilità al caso "de quo".

Di tale circostanza è stato edotto lo stesso O.S.L. a seguito di apposito parere rilasciato dal Ministero dell'Interno n. 1991 del 22 febbraio 2022, evocato proprio sul punto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, nel quale si precisava che l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro il 31 dicembre 2017, dovevano rientrare nella competenza dell'O.S.L.

Con istanza assunta al prot. n. 6874 del 19.07.2018, la Tesoreria comunale, Banca MPS Spa, ha presentato, quindi, istanza di ammissione alla massa passiva per la somma € 1.430.24,69 all'O.S.L. del Comune di Sommatino.

Con Deliberazione n. 16 del 22.08.2023, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha ammesso alla massa passiva suddetta istanza e con successiva nota n. 9115 del 21.08.2023 ha avanzato proposta transattiva. Proposta, peraltro, rigettata dalla predetta Banca con nota prot. n. 10029 del 27.09.2023.

Con deliberazione n. 14 del 13/09/2024 l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Sommatino dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al passivo n. 132, assunta al protocollo comunale n. 6874/2018, presentata dalla Banca Montepaschi di Siena SpA – Tesoreria Comunale per avvenuta estinzione della posizione richiesta;

Appare evidente, pertanto, la contraddittorietà dell'azione dell'O.S.L. che avrebbe agito in dispregio del parere n. 1991 del 22 febbraio 2022, reso in riscontro ad una specifica richiesta della

Commissione Straordinaria di Liquidazione, con il quale il Ministero dell'Interno ha chiarito, richiamando pronunce della Corte dei Conti, che l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro il 31 dicembre 2017, rientrava nella competenza dell'O.S.L.

Che l'interesse al giudizio si è rinvenuto nel tentativo di evitare gli effetti negativi sulle finanze future dell'Ente comunale di una eventuale non ammissione dei suddetti debiti alla massa passiva

Evidenziato che, in ordine al conto del tesoriere viene richiamata la carta contabile in uscita n. 8 del 02.07.2024 di €. 1.519.948,53 avente quale descrizione: "REGOL. SALDO DEBITORE SU RAPP DI TES INF CC 631815RIF PEC DEL 20.6. 24 E 1.7.24", afferente all'anticipazione di cassa utilizzata e non rimborsata alla data della dichiarazione di dissesto (25.1.2018), e pertanto di competenza dell'O.S.L.

Che l'Istituto tesoriere "Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con nota in data 01.07.2024 ha proceduto alla "Confusione dei Saldi" con decorrenza 01/07/2024, dichiarando intervenuta la compensazione legale in ossequio agli articoli nn. 1241 e seguenti del codice civile ed all'articolo n. 1853 del codice civile, nonché la compensazione negoziale prevista dalle condizioni generali che regolano i rapporti Banca / Cliente, dell'anticipazione di cassa di competenza dell'Osl.

Che, a tale riguardo, si rimarca che gli interessi debitori maturati sul saldo debitore del rapporto citato, con l'applicazione del tasso debitore tempo per tempo vigente in base ai parametri previsti dalla convenzione, sono stati calcolati secondo gli ordinari calcoli finanziari ed ammontano al 31.12.2023 a euro 374.972,11.

Che, in relazione a detti importi, nonché quelli che nel frattempo sono venuti a maturazione (al 30/6/2024, ulteriori euro 59.316,86), al termine del periodo di sospensione, questo Ente sarà tenuto alla corresponsione di quanto dovuto al Tesoriere, costituendo un onere a carico dell'Amministrazione comunale.

Accertato che, per quanto sopra, non può procedere alla regolarizzazione della predetta carta contabile n. 8/2024, stante che la somma di € 1.519.984,53 era di competenza dell'O.S.L. ed è confluita illegittimamente, con la confusione dei saldi dei conti nel conto corrente di Tesoreria. Il tutto effettuato dal Tesoriere con una semplice comunicazione trasmessa con nota prot. 7756 del 1° luglio 2024.

Con delibera di G. C. n. 54 del 25.10.2024 è stato conferito incarico legale per esercitare azione stragiudiziale e/o legale, ove la prima non vada a buon fine, a carico di Montepaschi SpA Tesoreria Comunale al fine di recuperare l'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2016, oggetto di indebita compensazione legale applicata dal medesimo Tesoriere, giusta distinta del 25/07/2024, previa formale diffida nei confronti del Tesoriere B. M.P.S. e tentativo di bonario componimento della vicenda da parte del legale nominato, autorizzando il Sindaco ad incardinare e/o stragiudiziale sulla scorta di quanto disposto dalla deliberazione OSL n. 14 del 13.09.2024

Tale impostazione da parte dell'ente, risulta, altresì, coerente con il parere n. 1991 del 22.02.2022 del Ministero dell'Interno espresso su specifica richiesta dell'OSL e che afferma che *"l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria, non restituite entro il 31.12.2017, rientra nella competenza dell'OSL"*

In ordine ai progressivi n. 145 e dal n. 147 al n. 149 aventi ad oggetto “Emolumenti per lavoro dipendente” esclusi con la motivazione” *Accertata pregressa estinzione dell’obbligazione*” si conferma quanto contenuto nelle deliberazioni OSL 3-4-5-6 del 13.01.2020.

In ordine al progressivo n. 171 avente ad oggetto “Manutenzione software” escluso con la motivazione” *Accertata pregressa estinzione dell’obbligazione*” si conferma quanto contenuto nella deliberazione OSL 13 del 30.03.2023.

In ordine ai progressivi n. 175, 177, 186, 194, 196 aventi ad oggetto “IMU versata in eccesso” “Erroneo versamento IMU” e “Rimborso TARI” esclusi con la motivazione” *Rimborso non dovuto per corretto versamento effettuato*” si conferma quanto contenuto nelle deliberazioni OSL n. 14 del 14.02.2021, n. 22 del 20.06.2025, n. 31 del 07.07.2025, n. 40 del 01.08.2025 e n. 53 del 27.08.2025.

In ordine ai progressivi n. 200, 201 e 207 aventi ad oggetto “Erroneo versamento IMU” “Erroneo versamento tributi” ed “Erroneo versamento TARI” esclusi con la motivazione “*Diniego ex art. 254, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000*” si conferma quanto contenuto nelle deliberazioni OSL n. 43 del 01.08.2025 e n. 44 del 01.08.2025.

Tutta la documentazione richiamata nella presente nota risulta essere depositata, in atti, presso l’ufficio ragioneria.

Sommatino, 19.06.2026

Il Responsabile P.O.2

Vincenza Di Vincenzo